



COMUNE di FORMIA

Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 54

del 15 marzo 2017

OGGETTO: ACCERTAMENTO M.E.F. – ATTO DI INDIRIZZO

L'anno duemiladiciasette addì quattordici del mese di **marzo** alle ore **17:00** nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME	NOME	QUALIFICA	PRESENTE
BARTOLOMEO	Sandro	Sindaco	SI
ZANGRILLO	Eleonora	Vice Sindaco	NO
COSTA	Giovanni	Assessore	SI
D'ANGIO'	Giovanni	Assessore	SI
MARCIANO	Claudio	Assessore	NO
TREGLIA	Vincenzo	Assessore	SI
TALLERINI	Maurizio	Assessore	SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa **Rita Riccio**
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **Dr. Sandro Bartolomeo** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- gli Enti locali sono tenuti a sottoscrivere annualmente il Contratto Decentrato Integrativo in applicazione dell'art 40, comma 1 del D.Lgs. n.165/2001 che prescrive: *“la contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali.”*
- L'art. 2 del Nuovo Ordinamento Professionale approvato con CCNL sottoscritto in data 31.3.1999, definisce obiettivi da perseguire con l'applicazione del contratto, quali il miglioramento della funzionalità dei servizi; l'accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa; l'accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia della gestione delle risorse e del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuali; la valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori promuovendone lo sviluppo in linea con le esigenze di efficienza degli enti;
- A tal fine vengono costituiti dal dirigente competente i fondi di finanziamento del salario accessorio poi ripartiti in sede di Contratto Decentrato Integrativo.
- Di fatto il legislatore (art.2, comma 3, e art.45, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001) ha demandato esclusivamente alla contrattazione collettiva nazionale e nei limiti da questa stabiliti, la determinazione dei trattamenti economici fondamentali ed accessori del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni nonché i criteri, le condizioni e le modalità di erogazione degli stessi, applicandosi così una precisa *“riserva di contrattazione”*
- In mancanza quindi, dell'intervento determinante e preventivo della Contrattazione Integrativa nella individuazione dei soggetti destinatari, delle condizioni e delle modalità specifiche di erogazione delle diverse voci del trattamento economico accessorio, non potrà in nessun modo procedersi all'effettiva erogazione dei compensi di cui si tratta al personale interessato.
- A tal fine l'art.4 c.1 del CCNL EE.LL 1999, così come sostituito dal CCNL EE.LL 2004 stabilisce *“le modalità di utilizzo delle risorse nel rispetto della discipline del CCN EE.LL sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.”*

Ciò premesso

Considerato che:

- Il Comune di Formia è stato oggetto di verifica amministrativa contabile da parte del MEF effettuata, dal 26 maggio al 18 luglio 2008 -
- Successivamente venivano richiesti notizie in merito ai rilievi contestati a suo tempo e riguardanti, principalmente, la gestione del personale del comparto e dei dirigenti,

Rilevato che:

- le controdeduzioni prodotte non sono state ritenute esaustive dall'Organo accertatore e che con nota prot. 85231 del 6.11.15 il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato alla luce del lungo tempo trascorso dall'effettuazione della verifica e della perdurante mancata adozione di misure per la definizione delle riscontrate irregolarità, ha disposto accesso ispettivo diretto ad accertare i provvedimenti concretamente adottati dall'Ente per il superamento dei rilievi sopra indicati. Verifica che si è concretizzata nel mese di ottobre 2016.

Vista la verifica amministrativa contabile del MEF datata 14.10.2016

Dato atto che la stessa rilevava:

A. In merito al personale non dirigenziale :

Errata quantificazione ed indebita utilizzazione del fondo per il personale non dirigente nel periodo 2003/2007.

- “L’analisi della composizione del fondo per il salario accessorio del personale dipendente non dirigente dell’ente, così come risulta essere stata effettuata in sede di verifica nell’anno 2008, ha evidenziato come vi sia stata un’erronea quantificazione delle risorse del fondo nel quinquennio oggetto di verifica (2003/2007) pari ad € 376.757,00” (erronea quantificazione per il biennio 2010-2012 in circa 300.00,00 – oltre verifica annualità dal 2013 al 2016)
 - “A tal proposito, si segnala che le irregolarità evidenziate dal servizio ispettivo con la nota prot. n. 152351 del 14.01.09 e che, alla data del presente monitoraggio, risultano essere ancora oggetto di rilievi, sono le seguenti:
 - *Indebito incremento di risorse aggiuntive ex art. 15, comma 5 e loro stabilizzazione negli anni successivi, in assenza di adeguata certificazione circa la creazione di nuovi servizi o processi di riorganizzazione ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio (già rilievo n. 2 lett. b);*
 - *Illegittimo incremento del fondo 2002 a seguito dell’errata interpretazione del disposto dell’art. 48, CCNL del 14.09.2000 riproposto anche per gli anni 2003-2006;*
 - *Illegittimo utilizzo di parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie relative agli accertamenti delle violazioni del codice della strada per il pagamento di incentivi al personale di vigilanza (progetti finalizzati alla sicurezza stradale), in violazione della normativa vigente ;*
 - *Illegittimo utilizzo delle risorse del fondo per il trattamento accessorio del personale, con particolare riguardo:
 - b) all’impiego delle risorse del fondo destinate alla alte professionalità per altri scopi non previsti dal contratto;
 - c) alla corresponsione della produttività sulla base di meccanismi automatici legati alla presenza o in maniera indistinta;
 - d) all’erogazione di somme a titolo di incentivo al di fuori dei parametri previsti dall’art. 18 della legge 109/1994.”*
- Nel Merito il Comune di Formia ha ritenuto di poter superare quanto rilevato in sede ispettiva applicando la normativa prevista dall’art. 4 del D.L. n. 16 del 06.03.14 convertito, con modificazioni, nella legge n. 68 del 02.05.14 ed adottando, a tal proposito, la deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 06.05.2015
- Con la medesima deliberazione si autorizzava la sottoscrizione del contratto integrativo per gli anni 2009-2010-2011-2012-2013-2014 contratto regolarmente sottoscritto.
- Con la deliberazione di G.C. n. 70 del 17.03.2016 si autorizzava la sottoscrizione del CID 2015 con le indicazioni prescritte dall’Organo di Revisione Contabile

Rilevato che;

- In sede ispettiva si è constatato che la richiamata deliberazione di G.C.n.115 del 06.05.2015 si è formata su un presupposto erroneo in quanto diversamente da quanto riportato nella proposta di deliberazione, non risulta rispettato il patto di stabilità 2006 e relativamente all’anno 2007 non si ha contezza se sia stato o meno rispetto del patto;
- così come affermato dalla Corte dei Conti, sezione di controllo della Regione Veneto, nel parere n. 256 del 06.04.16, -riportata nella verifica Mef sopra citata – “...omissis l’amministrazione interessata non ha rispettato anche uno solo dei sopra richiamati pre-

supposti oggettivi necessari per il ricorso all'operatività di cui all'articolo 4, comma 3 del D.L. 16/2014, la stessa non può usufruire della "sanatoria" prevista dal legislatore..."

- Nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità o in mancanza di piani di razionalizzazione, il recupero dovrà essere effettuato sui fondi futuri.

Preso atto altresì:

- Della nota inviata via *email* dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 5.10.16 all'Ispettore del MEF con la quale ha inteso meglio definire la portata temporale del parere n. 241 del 28.04.15 reso sulla deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 06.05.15 laddove si afferma che: "... gli anni presi in considerazione dall'Organismo sono stati quelli che vanno dal 2010 al 2014...".
- del verbale n. 291 del 18.09.15, con il quale il Collegio ha reso edotto l'Ente sulla circostanza che: "... la sanatoria per il pregresso, seppur a prestabilite condizioni, è valida fino all'annualità 2012, restando quindi fuori la sanatoria, le annualità 2013 e 2014" ed "avvisa onde evitare successive condanne per gravi irregolarità contabili, di procedere al recupero delle somme erogate ai dipendenti non dirigenti, per le annualità 2013 e 2014, secondo quanto evidenziato dalla Corte dei Conti della Regione Lombardia nella delibera (224/2015 PRSP), che integralmente si allega e alla quale il Collegio intima, mettendo in mora la S.V., a conformarsi."

Che si rende necessario conformarsi al chiarito parere dell'Organo di Revisione relativamente agli anni 2013 –2014 nonché alla circostanza di non aver rispettato il patto anni 2006 e forse quello del 2007 per cui non è possibile usufruire della sanatoria prevista del legislatore ;

B. In merito al personale dirigente dalla verifica emerge che:

Errata quantificazione ed indebita erogazione del fondo per il personale dirigente nel periodo 2003/2007.

Per quanto attiene al fondo dei dirigenti dell'ente, le irregolarità evidenziate dalla verifica amministrativo-contabile del 07.10.08 hanno portato ad un'errata determinazione del fondo per il periodo 2003/2007 per € 215.000,00. In particolare, le irregolarità riscontrate all'epoca possono essere così riassunte:

- *Errata quantificazione delle risorse del fondo per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale, con particolare riferimento:*

- a) All'illegittimo incremento delle risorse costituenti il fondo storico;*
- b) All'indebitato incremento delle risorse del fondo conseguenti all'attivazione di nuovi servizi, ma in assenza di un aumento della dotazione organica dei dirigenti;*
- c) Alla mancata riduzione dell'indennità di posizione in corrispondenza dell'aumento dello stipendio tabellare*

Rilevato che:

Per quanto sopra evidenziato sia per il personale non dirigente che per quello con qualifica dirigenziale non è consentito al Comune di Formia di poter applicare le previsioni normative previste dall'art. 4 del D.L. n. 16 del 06.03.14 convertito, con modificazioni, nella legge n. 68 del 02.05.14, attesa la violazione del patto di stabilità dell'anno 2006.

Preso atto altresì degli ulteriori rilievi riportati nel monitoraggio ispettivo quali:

- manca la costituzione del fondo per l'anno 2008. Di conseguenza, nell'anno 2008, non essendo alcun contratto collettivo decentrato integrativo, la distribuzione delle risorse destina-

te alla retribuzione di posizione e di risultato risultano effettuate in violazione del disposto dell'art. 4 del CCNL del 23.12.99.

- per gli anni 2009, 2012 e 2013, l'ente provvede ad incrementare la parte variabile del fondo per gli importi, rispettivamente, di € 50.000,00, € 13.000,00 ed € 20.000,00 applicando l'art. 26, comma 3 del CCNL del 23.12.99 senza che, dall'esame degli atti esibiti ed allegati alla presente relazione venissero illustrati i nuovi servizi attivati e/o un incremento della dotazione organica dell'ente, presupposti legittimanti gli incrementi dei fondi di cui si discorre.
- di quanto sostenuto dal collegio dei Revisori dei Conti con il verbale n. 31 del 03.10.16 che ha ritenuto necessario richiedere all'ente di meglio chiarire: "...la metodologia utilizzata per la quantificazione dei fondi relativi alle indennità da corrispondere..."

Rilevato altresì

- relativamente alla posizione dei dipendenti rispetto alla riduzione del trattamento accessorio, la mancanza di posizioni giuridiche di diritto soggettivo che possano essere fatte valere in capo ai singoli dipendenti per effetto della ripetizione dell'indebito operata dall'ente in conseguenza dell'accertata erogazioni di valori economici non dovuti ex art. 2033 c.c. E' da ritenersi, infatti, su conforme parere giurisprudenziale (tra le tante Trib. Bari sez.Lavoro, 14 maggio 2014,trib.Campobasso, sez.lavoro,10 marzo2014.Taranto sez. lav.11 aprile 2012),che il fondo del salario accessorio, costituisce- per espressa previsione contrattuale - uno specifico istituto che ha la semplice finalità di determinare la spesa che viene assunta dall'amministrazione in ragione del riconoscimento del trattamento economico accessorio del personale dipendente ai sensi dell'art. 15 del CCNL EE.LL 1.04.1999. La costituzione del fondo attraverso l'immissione di valori economici contrattualmente e tassativamente indicati dal CCNL, rappresenta attività autonoma di natura datoriale e in quanto tale rimessa all'esclusivo potere determinativo dell'Ente. Trattandosi di un meccanismo negoziale di destinazione delle apposite risorse economiche che vanno ad alimentare l'istituto del salario accessorio, nessuna lesione potrà mai prodursi nell'attività costitutiva e d'impiego del fondo- aspetti rimessi alle esclusive facoltà dell'ente proprie dalle stesse norme contrattuali - atteso che l'unico aspetto ricondotto alla negoziazione decentrata integrativa perviene ai soli criteri generali di destinazione delle risorse appostate sul fondo ex art. 4c.2 lett.a) del predetto CCNL, criteri che per loro natura generale appaiono sufficientemente negoziati nell'ambito della contrattazione di secondo livello la dove le parti si limitano a determinare le politiche d'impiego delle risorse stesse.

Per quanto sopra sinteticamente riportato

Ravvisata l'urgente necessità di ricostituire l'entità del salario accessorio dei dipendenti e del personale dirigenziale in stretta osservanza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia, tenuto conto delle osservazioni del MEF e dei rilievi dell'Organo di Revisione contabile in considerazione anche del fatto che tale situazione si protrae dal 2008 ad oggi

Constatato che, trattandosi di atto di indirizzo non sono richiesti i pareri ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267

Sentito in merito il Segretario Generale che si è espresso favorevolmente in merito al citato atto d'indirizzo

A voti unanimi legalmente resi

DELIBERA

1. *La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo*
2. di annullare la deliberazione di G.C. n. 115 del 6.05.2015 e tutti gli atti conseguenti e diretti, in quanto costituita in violazione di legge per il mancato rispetto del patto di stabilità 2006 e per la mancata contezza dell'esito del bilancio 2007,
3. di far obbligo al dirigente del personale unitamente al dirigente del settore finanziario di procedere:
 - a) tempestivamente alla costituzione dei fondi 2017 attenendosi rigorosamente alle disposizioni legislative e contrattuali di riferimento sia per il personale dirigenziale che del personale del comparto;
 - b) ad un'attenta ricognizione dei fondi dal 2008 ad oggi sia per il personale del comparto che per il personale dirigente
 - c) di procedere ad una accurata riquantificazione delle economie verificate dal 2008 ad oggi dall'anno 2013 fino a tutto il 2016;
 - d) alla quantificazione di quanto erogato in più ad ogni singolo dipendente e/o dirigente con relativo recupero così come *evidenziato dalla Corte dei Conti della Regione Lombardia nella delibera (224/2015 PRSP)*
 - e) al recupero delle somme erogate in più fino al 2012 sui fondi futuri sia per il personale non dirigenziale che per quello dirigenziale
4. di far obbligo al dirigente dell'avvocatura di assistere i due dirigenti per tutti gli atti a farsi;
5. di procedere alla corresponsione degli emolumenti relativi alle sole prestazioni lavorative effettivamente rese e documentate sospendendo fino a nuova contrattazione e ad avvenuta corretta costituzione dei fondi alla erogazione di ulteriori e diverse indennità, al fine di evitare di perpetrare nel tempo l'erogazione di emolumenti non conformi ai precetti ed ai principi posti dal d.lgs. n. 165 del 2001 e n. 150 del 2009 nelle more del riesame e del relativo adeguamento dei contratti decentrati per il comparto, relative alle annualità 2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015 - sottoscritti in violazione di legge per effetto dell'applicazione dell'articolo 4, comma 3 del D.L. 16/2014 con la deliberazione giunta n. 115/2015,-
6. il Segretario Generale avrà cura di monitorare lo stato degli adempimenti e di riferire alla Giunta
7. di disporre la trasmissione del presente atto ai fini della dovuta informazione a cura dell'Ufficio Personale alle organizzazioni sindacali rappresentative aziendali e provinciali, al Collegio dei Revisori dei Conti ed Al Nucleo di Valutazione

Con separata unanime votazione dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to dott. Sandro Bartolomeo

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall'art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal **17 marzo 2017** e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;
- X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell' art. 125 comma 1 D.Lgs 267/2000;
- viene comunicata al Prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000
- X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale
f.to Giancarlo Gionta

li **17 marzo 2017**

Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Rita Riccio

- Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____: perché decorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione

li _____

Il Segretario Generale

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Il Segretario Generale
dott.ssa Rita Riccio

Formia, 17 marzo 2017